

della legge di gara (ad esempio, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, com'è avvenuto nel caso scrutinato dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame).

1.2 Un risultato “purché sia”? No, grazie. Nel 2025 il Consiglio di Stato pretende il miglior risultato possibile

Come si è detto nel paragrafo precedente, “l'importanza del **risultato** nella disciplina dell'attività dell'amministrazione **non** va riguardata ponendo tale valore in chiave **antagonista rispetto al principio di legalità**, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione” (Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866). Il **risultato**, inteso come **fine**, è un collante tra vari principi ed esigenze (tra cui vi è, appunto, l'osservanza della legalità) e **si collega** altresì alla **concorrenza**, intesa come **metodo**, sulla scorta di quanto avviene per l'art. 97 Cost. (in cui il buon andamento è legato all'imparzialità, al punto da essere stati considerati per lungo tempo una vera e propria endiadi).

Il nesso tra “risultato” e “concorrenza”, la seconda in funzione del primo, è già rafforzato dalla dizione dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in cui si specifica che non si persegue “un risultato purché sia”, bensì un **risultato “virtuoso”**, che accresca la qualità, diminuisca i costi, aumenti la produttività, ecc. (v. *Cons. Stato, sez. III, 29 dicembre 2023, n. 11322*, secondo cui il principio del risultato guarda alla qualità della prestazione e non solo alla rapidità ed economicità della procedura). Una diversa impostazione (secondo cui la P.A. non cura più l'interesse pubblico, perché il suo obiettivo diventa la gara) sarebbe, oltre che irragionevole, ancor più difficile da sostenere in un contesto economico-sociale che, nel quadro di un perdurante drammatico conflitto bellico, oggi richiede una nuova leva economica, da realizzare anche (e soprattutto) nel settore delle commesse pubbliche.

Rispetto al rapporto fra il principio del risultato e la tutela della concorrenza, il giudice amministrativo ha chiarito che il risultato è legato da un nesso inscindibile con la concorrenza, la quale opera in funzione del predetto principio. L'amministrazione, pertanto, deve **tendere al “miglior risultato possibile, in «difesa» dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento, con esigenza di «privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata»** (così *Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4996*). Invero, anche se l'art. 1 del Codice fa riferimento al “risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione”, **non** può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un **affidamento e una esecuzione del contratto “quali che siano”**. **Al contrario**, il principio del risultato va inteso nel senso che l'affidamento della commessa e l'esecuzione del contratto devono essere **funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare**. Tale impostazione è stata recentemente esplicitata

con chiarezza dalla *sez. VI del Consiglio di Stato*, con la sentenza del *18 luglio 2025, n. 6337* (avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento quadriennale del servizio di trasporto per bambini e alunni con disabilità). La decisione appare di notevole interesse – anche concorsuale – in quanto declina le coordinate ermeneutiche appena esposte ai fini dell'individuazione dei “*requisiti minimi*” inderogabili in mancanza di espresse indicazioni nella *lex specialis* di gara. Per quanto qui rileva, nella vicenda in esame la legge di gara non aveva fornito puntuali espresse indicazioni su quali fossero i “*requisiti minimi*” dei veicoli impiegati per l'espletamento della commessa. In ragione di ciò il Collegio giudicante, avvalendosi, appunto, del principio del risultato:

- ha ravvisato che i suddetti “*requisiti minimi*” devono essere individuati sulla base dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione attraverso l'affidamento (ossia, nella specie, garantire l'adeguato, sicuro e confortevole trasporto scolastico degli alunni disabili);
- e ha pure stabilito che la verifica circa la sussistenza di tali requisiti deve avvenire già in fase di gara, per garantire una corretta concorrenza e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi pubblici.

Nello stesso solco si pone anche la sentenza del *TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 luglio 2025 n. 1298*. In quel caso era controversa l'aggiudicazione di un appalto di lavori per edilizia scolastica e si censurava l'offerta di un prodotto (vetrate e relativi infissi) non confacente agli standard minimi di sicurezza richiesti dal progetto esecutivo e dalla normativa vigente in materia negli edifici scolastici. In particolare:

- il ricorrente aveva dedotto (tra il resto) che l'aggiudicataria, con riferimento al criterio di valutazione sulle “*Proposte migliorative materiali ed impianti*”, aveva offerto elementi privi delle richieste certificazioni a garanzia della qualità, e nel dettaglio un prodotto difforme rispetto alla direttiva UNI EN12600;
- le controparti sul punto hanno sostenuto che l'aggiudicataria si sarebbe limitata a riproporre il medesimo prodotto indicato dalla *lex specialis* e che pertanto non sarebbe stato in alcun modo possibile affermare la non conformità del vetro offerto rispetto alla legge di gara;
- e il TAR, anche all'esito dell'istruttoria esperita, ha stabilito che il punto rilevante della questione è se dagli atti di gara fosse ricavabile (come sostiene la ricorrente) o meno (come invece affermano le resistenti) una prescrizione che imponesse la rispondenza della vetrata agli standard di sicurezza previsti dalle norme UNI 7697/2021 e UNI EN 12600.

Al riguardo il Collegio ha osservato che il disciplinare non conteneva direttamente un'espresa previsione che imponesse la suindicata conformità. Tuttavia detto riferimento – logico e necessario – era espressamente indicato nel progetto esecutivo. E comunque è la stessa norma UNI 7697/2021 a stabilire che negli

edifici scolastici devono essere installati vetri di sicurezza, al fine di garantire la protezione degli occupanti contro i rischi derivanti da urti accidentali o rotture. Sulla base di tali considerazioni il medesimo TAR:

- ha ritenuto che i valori primari di sicurezza correlati alle caratteristiche tecniche delle vetrate di un edificio scolastico rientrano negli standard minimi di sicurezza che indefettibilmente l’Amministrazione deve conseguire, anche in forza del principio del risultato sancito all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- ha aggiunto – ed è questo ciò che qui rileva – che, sulla scorta della più recente giurisprudenza del *Consiglio di Stato* (sez. III, 16 giugno 2025, n. 5217), il principio del **risultato** va declinato nel senso che la **migliore offerta** è quella **che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi** richiesti. Il significato attribuito alla nozione di risultato dal Codice non ha quindi “*riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione*”. Cioè, detto in altre parole, il **risultato** avuto di mira dalla legge **non è l’effettivo e tempestivo svolgimento del servizio ad “ogni costo” ed a “qualsiasi condizione”**. Pertanto, **la ricerca del miglior risultato** per l’amministrazione **non può spingersi fino all’ammissione di offerte non conformi alle prescrizioni** della *lex specialis* e della normativa di settore;
- e, in forza delle suddette considerazioni, ha ritenuto che l’offerta di un **prodotto non confacente agli standard minimi** di sicurezza previsti dalla legge è **incompatibile con il principio del risultato**.

Grazie a entrambe le pronunce citate si può concludere che il **principio del risultato** costituisce – oltre che una **norma “fondamentale”** e la **base assiologica** (etico-politica) di una molteplicità di altre disposizioni – il **criterio esegetico della legge di gara** (in conformità a quanto dispone l’art. 1 del D.Lgs. 36/2023). Il che, in definitiva, porta a ritenere (confermata e anzi **rafforzata l’idea** – emersa fin da subito nell’interpretazione del nuovo Codice dei contratti pubblici – secondo cui il **principio del risultato non è una clausola generale, un enunciato astratto, ma un criterio concreto e operativo** volto a orientare sia l’azione della Stazione appaltante, sia l’esegesi della *lex specialis* di gara sia ancora a svolgere un ruolo fondamentale di “*faro nella nebbia*” per gli operatori e gli interpreti che saranno chiamati ad applicare le nuove norme nella gestione dei contratti pubblici (in dottrina si veda L. CARBONE, *La scommessa del “Codice dei contratti pubblici” e il suo futuro*, in www.giustizia-amministrativa.it).

1.3 Il rapporto tra il principio del risultato, la discrezionalità pubblica e il sindacato del GA: il Consiglio di Stato fa chiarezza

La sentenza del *Cons. Stato*, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6495, appare utile a fini concorsuali in quanto fa chiarezza sul ruolo, sulla funzione e sull’incidenza del **principio del risultato** sia sull’azione amministrativa (con particolare riferimento

all'**esercizio del potere di autotutela**) sia sul **sindacato del Giudice** amministrativo, stimolando così il candidato a ragionare a 360 gradi e a collegare tra loro vari istituti.

In fatto la controversia nasce da una gara d'appalto in cui:

- il disciplinare imponeva ai concorrenti di rendere la “*dichiarazione di disponibilità di almeno n. 2 impianti autorizzati ad accettare rifiuti*” di una certa categoria;
- la stazione appaltante ha inteso che tale disponibilità dovesse intendersi riferita non già ad impianti di trattamento/recupero, bensì ad “*impianti di smaltimento rifiuti in discarica*”;
- e, a fronte della dichiarazione dell'aggiudicatario di avere la disponibilità di due impianti che per il solo “*trattamento/recupero*” (e non anche per lo smaltimento) dei rifiuti, la stessa stazione appaltante ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione.

Il TAR, adito dall'*ex* aggiudicatario, ha respinto il ricorso e la controversia è giunta davanti al Consiglio di Stato.

Per quanto rileva ai nostri fini, **in diritto** la sentenza in esame stabilisce con fermezza che il principio del risultato:

- **amplia non** già il **sindacato del giudice** amministrativo, **bensì la discrezionalità dell'Amministrazione**;
- e trova applicazione anche **nell'ambito** dell'esercizio dei poteri di **autotutela**, nei quali l'Amministrazione deve operare il **bilanciamento** dei contrapposti interessi **tenendo in considerazione pure l'effettivo risultato perseguito**.

Nel dettaglio la pronuncia:

- a) valorizza il **dato letterale** dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (secondo cui il principio del **risultato** costituisce il “*criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale*” e per l'individuazione della regola del caso concreto) per affermare che il principio di cui si tratta va letto nell'ottica del **recupero** e della **valorizzazione dello spazio della discrezionalità amministrativa**, che pertanto risulta **ampliata** nella dimensione del “**merito**” amministrativo. Ciò perché - come si è rilevato anche nel paragrafo precedente - la medesima amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile per il raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito tramite la procedura ad evidenza pubblica. Il che **incide**, inevitabilmente, **pure sull'operato del giudice** amministrativo. Infatti, se è vero che un ben motivato perseguimento del risultato può implicare **valutazioni di merito, estranee al sindacato** del giudice in sede di legittimità, è altresì vero che il **risultato** che si è **prefisso l'amministrazione** può rappresentare, esso stesso, un **parametro** in base al quale il giudice può sindacare la **ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte** compiute, potendo tali scelte non apparire coerenti con il risultato individuato. Cosicché, in definitiva, il

principio del risultato viene ad essere un **criterio interpretativo** a cui il giudice amministrativo può ricorrere per risolvere (anche) i casi di contrasto tra i dati formali (cioè quanto meramente enunciato nel bando) e il dato sostanziale (ossia l'idoneità della partecipazione dell'operatore economico);

- b) e sulla scorta di tali considerazioni afferma che il principio del risultato diviene **anche un elemento che interviene nell'ambito del bilanciamento degli interessi ai fini dell'autotutela**. Più precisamente, si ritiene che **la Stazione appaltante, in sede di esercizio dei poteri di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, debba verificare** – oltre ai classici bilanciamenti imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza – **se l'illegittimità che affligge l'atto incida o no sul risultato perseguito dall'Amministrazione** medesima. In altre e più nette parole, la Stazione appaltante **deve controllare che l'offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato** anelato dalla gara.

Con la conclusione che nel caso di specie la Stazione appaltante ha errato in quanto:

- dagli atti di gara risulta che il risultato a cui la procedura di selezione mira è lo smaltimento dei rifiuti;
- e quindi, in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la possibilità di conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti anche mediante il ricorso agli impianti di “trattamento/recupero” indicati dall'originaria aggiudicataria. E, in caso di esito positivo della verifica, tale opzione costituirebbe una soluzione anche migliorativa sotto il profilo ambientale rispetto al mero smaltimento in discarica senza alcun previo trattamento.

1.4 Tra tassatività delle cause di esclusione, soccorso istruttorio e principio del risultato

Ancora in tema di principi è interessante vedere come opera il bilanciamento quando vengono in gioco esigenze differenti, come l'**individuazione del miglior offerente** e il **rispetto della *par condicio* tra i partecipanti**. In termini più astratti, possiamo parlare della necessità di osservare la **tassatività delle clausole di esclusione** (di cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 36/2023) e al contempo il regime positivo in materia di **soccorso istruttorio**.

Per meglio comprendere le questioni affrontate dalla giurisprudenza che si andrà a commentare occorre un breve inquadramento teorico della materia (rinviano in ogni caso a un puntuale approfondimento sulla manualistica di settore, tra cui il Manuale Ragionato di Diritto Amministrativo, parte generale e parte speciale, Dike 2025-2026).

Il soccorso istruttorio rappresenta il **potere-dovere** dell'amministrazione pubblica di fornire il proprio **ausilio al privato**, laddove questi sia **incorso in omissioni o errori nelle dichiarazioni** rese **ovvero** nella **documentazione** prodotta con l'istanza.

L'istituto, nella sua **portata generale**, è disciplinato dall'art. 6 della L. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento “*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Tale disposizione comporta che l'istituto del soccorso istruttorio, per essere legittimamente esercitato, presuppone che la **carezza documentale abbia ad oggetto un fatto o una qualità la cui presistenza rispetto al termine di presentazione della documentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile**, divenendo, **in caso contrario**, una **forma di illegittima integrazione di qualità e requisiti partecipativi**.

Nonostante l'indicata vocazione generale dell'istituto, esso assume una **particolare importanza** nelle **procedure ad evidenza pubblica** in quanto presuppone un delicato **bilanciamento** tra l'esigenza di **individuare il miglior offerente** e il **rispetto della par condicio tra i partecipanti**. In tale settore si ritiene quindi che “*il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis, motivo espresso di esclusione*” (TAR Lazio, Roma, sez. V, 12 marzo 2024, n. 4956).

Lo strumento del soccorso istruttorio si pone in stretta connessione con il **principio di tassatività delle cause di esclusione**, oggi **tipizzato** dal citato **art. 10 del D.Lgs. 36/2023**. E infatti tanto più l'area dell'esclusione automatica si restringe, quando si amplia la portata del soccorso istruttorio.

L'articolato percorso giurisprudenziale – prima ancora che normativo – che ha caratterizzato l'innanzi citato principio di tassatività, dunque, ha finito per connotare, altresì, l'evoluzione e la stessa disciplina dell'istituto del soccorso istruttorio.

Con l'avvento del **nuovo Codice dei contratti pubblici** del 2023 al soccorso istruttorio è stato dedicato un **intero articolo** (il **101**) e si è perciò definitivamente acquisita la “**portata autonoma**” dell'istituto quale **strumento anti-formalistico** nella disciplina dei contratti pubblici: esso, infatti, consente a un operatore che abbia presentato una domanda di partecipazione difforme dal paradigma legale, sotto un profilo meramente formale, di porvi rimedio entro un termine perentorio indicato dalla stazione appaltante. Le chiavi ermeneutiche della norma sono pertanto la **leale collaborazione tra le parti** (stazione appaltante e operatori economici), corollario del **principio della fiducia** di cui all'**art. 2 del Codice**, nonché il più “generico” (*rectius* trasversale) **principio del risultato** (*ex art. 1 del Codice* stesso), alla luce del quale la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

In altri termini, il legislatore conferma l'impostazione generale di **prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui l'esame di un'offerta di un operatore privato **non** deve trasformarsi in una **“caccia all'errore”** (F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici prima e dopo il Correttivo*, Dike giuridica S.r.l., III ed., 2025, p. 101).

Allo stato vi sono le seguenti quattro forme di soccorso istruttorio negli appalti pubblici:

- i) **integrativo o completivo** (per integrare la documentazione trasmessa e per sanare eventuali omissioni, inesattezze e irregolarità);
- ii) **sanante** (che consente in termini qualitativi di rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa: *Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875*);
- iii) **in senso stretto o procedimentale** (volto ad **esplicare meglio i contenuti dell'offerta tecnica**, in quanto *“abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”*);
- iv) e **correttivo** (su impulso della parte privata entro il giorno fissato per l'apertura delle offerte, al fine di rettificare gli errori materiali contenuti nell'offerta tecnica e/o nell'offerta economica).

In tale contesto, tema fondamentale continua a essere la **perimetrazione dell'operatività dell'istituto**, con conseguente rilevanza dell'intervento giurisprudenziale. Invero, nonostante l'ampiezza della **nuova norma** abbia **risolto la maggior parte delle problematiche che erano sorte nella vigenza del D.Lgs. 50/2016** in relazione ai **limiti di applicabilità dell'istituto** in commento, residuano alcune zone grigie, come risulta dalle pronunce che di seguito si analizzeranno (riguardanti il mancato pagamento del contributo ANAC e la omessa presentazione del DGUE).

1.4.1 Il mancato pagamento del contributo ANAC dopo il responso della Plenaria

Con *ordinanza del 7 gennaio 2025, n. 48*, la sez. III del Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza Plenaria il **contrasto** circa l'**ammissibilità del soccorso istruttorio nell'ipotesi in cui sia stato omesso il versamento del contributo ANAC** (previsto dall'art. 1, comma 67, L. 266/2005) **entro i termini di partecipazione ad una procedura pubblica**.

Il Giudice remittente ha dato conto dell'esistenza di due orientamenti al riguardo. Segnatamente:

- i) per un **primo orientamento** il suddetto mancato pagamento del contributo entro il termine per la presentazione delle offerte comporta l'**obbligo di esclusione dell'operatore economico, senza possibilità per la stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio** (v. ad esempio *Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9186*). Ciò in quanto:
 - sul piano dell'interpretazione letterale, l'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 prevede che l'obbligo di versamento da parte degli operatori economici del contributo in esame costituisce “*condizione di ammissibilità dell'offerta*”. Pertanto costituisce un requisito essenziale, la cui mancanza entro il termine per la presentazione delle offerte integra gli estremi di una causa legale di esclusione obbligatoria;
 - sul piano dell'interpretazione sistematica, non potrebbe operare il soccorso istruttorio, in quanto non si tratterebbe di sanare la carenza di un elemento formale della domanda, ma di compiere un atto nuovo;
 - e, sul piano dell'interpretazione conforme al principio di ragionevolezza, sarebbe logico ritenere che il legislatore abbia voluto sanzionare tale omissione per consentire il funzionamento dell'Autorità, atteso che ammettere la possibilità del soccorso istruttorio significherebbe “*costringere le stazioni appaltanti ad un'attività di accertamento e di recupero del dovuto molto onerosa ed incerta nei tempi e negli esiti, che come tale metterebbe a rischio la copertura dei costi dell'Anac che invece si intende garantire*”;
- ii) per un **secondo orientamento**, condiviso dall'ordinanza di rimessione, invece è **ammesso l'adempimento tardivo anche a seguito di soccorso istruttorio** (v. ad esempio *Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198*) in quanto:
 - sul piano dell'interpretazione letterale, la disposizione in esame qualifica l'adempimento in esame come “*condizione*” e non come “*requisito*” (di partecipazione), e non prevede un termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di versare il contributo;
 - sul piano dell'interpretazione sistematica, l'adempimento non può ritenersi escluso alla luce della disciplina del soccorso istruttorio, poiché non attiene al contenuto dell'offerta tecnica o economica, ma costituisce un “*elemento estrinseco*”, con effetto condizionante la valutazione delle offerte;
 - e, sul piano dell'interpretazione conforme al principio di ragionevolezza, la possibilità di un adempimento tardivo non inciderebbe negativamente sulla regolarità dei flussi contributivi, in quanto la stazione appaltante dovrebbe comunque verificare l'eventuale mancato pagamento prima della valutazione delle offerte e dell'aggiudicazione.

L'*Adunanza Plenaria del Consiglio Stato 9 giugno 2025, n. 6*, ha condiviso il secondo orientamento, seppure “*con talune puntualizzazioni*”. Invero per il

Supremo Consesso la questione centrale è stabilire se il contributo ANAC è una condizione “estrinseca” o un requisito “intrinseco” e se quindi la sua assenza può essere sanata oppure determina l’esclusione automatica.

Per rispondere a tali quesiti occorre **partire dalla qualificazione del contributo** in esame e valutare la sua natura e collocazione nell’ambito della procedura di gara **mediante la comparazione con il sistema generale dei requisiti di partecipazione**. A tal fine il Collegio ha elaborato un’inedita **distinzione tra requisiti “intrinseci” ed “estrinseci”** di partecipazione alla gara. In particolare:

- i primi sono “*strettamente correlati al raggiungimento delle finalità perseguite dal procedimento ad evidenza pubblica*” e annoverano i requisiti di ordine generale e speciali di partecipazione, la cui mancanza, al momento della presentazione dell’offerta, è presidiata dalla disciplina delle cause di esclusione;
- i secondi, invece, vengono individuati in via residuale (“per sottrazione”) e perseguono interessi “estranei alla gara”. Cosicché non è necessario che essi sussistano al momento della presentazione dell’offerta.

Ciò chiarito, la Plenaria osserva che il **contributo** dovuto in forza dell’art. 1, comma 65, della L. 266/2005 non attiene alla comprova capacità tecnica o economica del concorrente, ma è **finalizzato a consentire l’autonomia finanziaria dell’Autorità a garanzia della sua indipendenza**. Il che integra una “**condizione estrinseca**” **rispetto alla** procedura di **gara**, nel senso che l’adempimento di tale obbligazione mira ad attuare:

- non già in via diretta gli interessi pubblici della procedura mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa (com’è, per contro, per i requisiti di ordine generale e speciale);
- ma un interesse pubblico differente, qual è appunto il finanziamento dell’Autorità indipendente per permetterle di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni relative anche alla vigilanza nel settore della contrattualistica pubblica.

La **diversità rispetto ai requisiti di partecipazione** si desume anche dall’impiego del termine “**condizione**”, nonché dalla stessa collocazione sistematica della disposizione **nella parte del Codice dedicata** non ai requisiti di partecipazione, ma **alle funzioni dell’Autorità**.

In sostanza, quindi, il contributo ANAC si differenzia dai requisiti generali (es. moralità) e speciali (es. capacità economica/tecnica), che sono “intrinseci” e finalizzati alla selezione preventiva degli operatori idonei a tutelare gli interessi pubblici della gara, per il suo scopo (come detto, di garantire l’autonomia finanziaria dell’Autorità).

Tali peculiari natura e funzione del contributo di cui si tratta portano altresì a ritenere che esso **non soggiaccia a un termine per il suo adempimento** coincidente con la data di presentazione delle offerte. Infatti, mentre i requisiti intrinseci devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazio-